



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI "**

P.zza Medaglie d'Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P [www.itozieri.gov.it](http://www.itozieri.gov.it) Tel. 079787922-Fax 079783303

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM)

[SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT](mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT) [SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT) Sedi associate:

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200)

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106

Ai sig.ri Docenti e a tutto il personale dell'Istituto;

Alla Sig.ra Direttrice SGA;

All'Ufficio personale;

Al sito d'Istituto

loro sedi

Ozieri, 8, ottobre, 2020

com.n° 12

oggetto: quadro normativo riguardante l'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente.  
e del pubblico dipendente.

Per conoscenza e responsabilità delle SS.LL. interessate si delinea qui di seguito il quadro normativo di cui all'oggetto al quale il personale in argomento dovrà attenersi giacché le norme appresso richiamate tutelano la libertà del pubblico dipendente, garantiscono la correttezza della pubblica amministrazione e la salvaguardia dei corretti rapporti con i cittadini.

Tutti coloro che, tra i sig.ri docenti e il personale in servizio nell'Istituto, intendono presentare istanza di esercizio della libera professione sono vincolati all'osservanza dell' DPR. n°3 del 1957, *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Statuto degli impiegati civili dello Stato*, art.60 (*Casi di incompatibilità*) che così dispone:

*“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”.*

Tale disciplina, inserita in un rigoroso quadro costituzionale (art.98,Titolo III, Sezione II- La Pubblica Amministrazione, *Costituzione della Repubblica Italiana*) e civilistico (art. 2105,-*Obbligo di fedeltà*- del Codice civile: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore”), è ribadita all'art.508 -*Incompatibilità* c.10 del D.Lgvo n°297 del 16 aprile 1994,*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*) che sancisce:

*“Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.*

Il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* al Titolo IV-Rapporto di lavoro, art. 53.*Incompatibilità,cumulo d'impieghi ed incarichi”* richiamando in modo stringente l'art. 60 del citato DPR. n°3 del 1957, riconferma la seguente norma:

*“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3”.*

Al fine di chiarire in maniera ulteriore gli aspetti rimasti fino a quel momento ancora controversi della presente questione, è intervenuta la Nota del 29 luglio 2005,n°1584, emanata dal Dipartimento per l'istruzione del MIUR su *Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente*, in cui si ribadisce che<<il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato>>

E' opportuno precisare che <<tale divieto non si applica nel caso di personale>> con rapporto di lavoro a tempo parziale (<<con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno>>) che, comunque,<<è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego>>. La Nota, dunque, dispone che <<al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito>>

Alla luce della predetta normativa, il personale docente sia tempo indeterminato che determinato può esercitare la libera professione ( in cui rientrerebbero anche incarichi di tipo intellettuale come scrivere articoli di giornale, riviste, libri ecc.) a seguito di specifica autorizzazione del dirigente scolastico e in vigenza delle seguenti, ben determinate, condizioni:

- l'attività non deve recare pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti alla funzione docente;
- deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (piano orario attività funzionali all'insegnamento);
- dev'essere coerente con l'insegnamento impartito (le lezioni private sono consentite ma solo se date a studenti di Istituti differenti da quello di titolarità o nomina);
- l'esercizio della libera professione di avvocato è stabilito per legge (art.19 L.247/2012) e può essere svolto solo da coloro che insegnano materia giuridiche.

Le norme in argomento non riportano come vincolo l'iscrizione agli albi professionali che, pur determinata per legge, non influisce sulla possibilità di esercizio della libera professione da parte del docente.

Con la presente cornice normativa sono rigorosamente incompatibili l'esercizio di attività commerciali, industriali o di tipo professionale elencate nel citato c.10 dell'art.508 T.U (D. l.vo.n°297/94),l'impiego alle dipendenze di imprenditori privati o di intermediazione tra aziende o singoli imprenditori e studenti dell'Istituto, gli incarichi in società costituite a fini di lucro fatte salve le cariche in società o enti per i quali la nomina è di competenza dello Stato: in tutti gli altri casi si violerebbero infatti non solo le norme richiamate più sopra, ma anche il fondamentale obbligo all'imparzialità che vincola il dipendente della Pubblica Amministrazione nei suoi rapporti con l'utenza.

E' inoltre opportuno considerare in maniera attenta la differenza tra esercizio della libera professione e attività professionale. Quest'ultima, in riferimento al citato c.10, afferisce alla casistica delle incompatibilità giacché comporta un rapporto subordinato derivante da una prestazione d'opera che, indipendentemente dalla natura del contratto, implica un lavoro continuativo, assolto in orari e giorni prestabiliti con una retribuzione fissa. Nella libera professione, invece, non si configura la subordinazione al committente.

Si raccomanda l'attenta lettura del presente quadro normativo e, per ogni ulteriore approfondimento, dell'allegato *Parere* espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna in data 23 ottobre 2006. Gli interessati dovranno presentare l'apposita istanza unicamente sulla modulistica predisposta dall'Istituto e reperibile sul sito web..

Si ringrazia per l'attenzione.

*Il dirigente scolastico*

*(prof. Antonio Ruzzu)*

*Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993*